

DOPO LA CASSAZIONE

## Polizze unit, immutati i vantaggi «assicurativi»

Esclusione dall'imposta di successione, impignorabilità (ai sensi dell'articolo 1923 del codice civile), ai quali può aggiungersi il differimento della tassazione dei rendimenti. Sono questi i vantaggi che caratterizzano i prodotti assicurativi rispetto ad altri tipi di investimento finanziario.

In questi giorni una nuova ordinanza della Cassazione ha però ribadito un concetto, già espresso in passato da numerose sentenze di merito e della stessa Cassazione nel 2012 (6061 citato anche nella nuova ordinanza): se manca la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza il prodotto oggetto dell'intermediazione deve essere considerato un investimento finanziario e in quanto tale assoggettato all'applicazione del Testo unico finanziario e al regolamento Consob, e, dunque, collocato come uno strumento finanziario con le relative regole. Un assunto ormai noto e applicato in numerosi dispositivi (si veda la scheda in pagina). La notizia dell'ordinanza ha suscitato tuttavia un allarme presso le compagnie italiane e anche estere per lo più operanti in Lps, che si sono chieste quali fossero le conseguenze della nuova decisione. In realtà la portata innovativa dell'ordinanza 10.333/2018 è più focalizzata sul ruolo della fiduciaria dietro la quale figuravano soggetti fisici che, in quanto tali, dovevano, secondo i giudici d'Appello, essere informati adeguatamente come previsto dal Tuf e dai regolamenti Consob. Si tratta dunque di un caso molto particolare: una polizza index linked della società Lombard da oltre 2milioni di euro di premio che era stata stipulata tramite una fiduciaria il 6 dicembre 2006 con la sola accettazione di una semplice proposta.

Il timore suscitato tra le compagnie e anche tra i normali assicurati ai quali sempre più spesso vengono vendute proprio le unit linked è quello della riqualificazione sul quale però andrebbe fatta un po' di chiarezza. A riqualificare il contratto deve essere un Giudice o l'agenzia delle Entrate. «Sono loro che hanno il potere di riqualificare le polizze in strumenti finanziari, in presenza di talune caratteristiche delle polizze, come ha confermato la Cassazione qualche giorno fa, con un'ordinanza che peraltro non aveva a oggetto principalmente tale aspetto», spiega il professor Giulio Andreani, partner dello Studio legale Dentons. In assenza di un provvedimento legislativo, che comunque andrebbe contro le direttive europee, le unit conservano i vantaggi dei prodotti assicurativi. «Le polizze "unit linked" già da molti anni sono considerate prodotti di ramo III nelle direttive europee in tema di assicurazioni Vita ed espressamente recepite nel Codice delle assicurazioni Private, in vigore

**dal 2005. Il contesto non è modificato, anzi. Il quadro europeo conferma sempre più la natura assicurativa contratti unit», conclude Andrea Polizzi, dello studio legale D'Argenio Polizzi.**

**© RIPRODUZIONE RISERVATA**

Pagina a cura di  
Federica Pezzatti